

SCUOLA DI PSICOLOGIA
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
PSICOLOGIA CLINICA DELLO SVILUPPO
REGOLAMENTO DELLA PROVA FINALE

Articolo 1

Oggetto

Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo, con il Regolamento delle Scuole di Ateneo e con il Regolamento Didattico del Corso di studio in Psicologia Clinica dello Sviluppo, disciplina l'organizzazione delle prove finali e delle sedute di laurea per quanto non definito dai predetti regolamenti.

Articolo 2

La prova finale della laurea magistrale

Il numero di CFU assegnato alla prova finale è specificato nel Manifesto degli Studi valido per ciascuno/a studente/essa in funzione della propria coorte. Si ricorda che ogni CFU corrisponde a 25 ore di lavoro distribuite su un periodo di tempo congruo rispetto alle esigenze dello svolgimento della tesi.

La prova finale consiste:

- a. in una prova pratica valutativa (di seguito, PPV) che ha lo scopo di verificare le capacità e le competenze professionali acquisite con il tirocinio e di accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo. La PPV è organizzata ai sensi dell'art. 3 del D.I. 5 luglio 2022, n. 654, ed è superata con il conseguimento da parte dello/a studente/ssa di un giudizio di idoneità, che consente di accedere alla discussione della tesi di laurea.
- b. nella preparazione e presentazione di una tesi “elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore” (art. 11, comma 5, D.M. 22 ottobre 2004, n. 270).

La tesi è un lavoro individuale che può consistere nel resoconto di una ricerca empirica condotta in laboratorio o in contesti educativi, clinici, sociali, organizzativi, etc., oppure in una rassegna critica degli studi condotti su un tema specifico. La preparazione della tesi deve comprendere la definizione concettuale del fenomeno da studiare e la individuazione del metodo più adatto, attraverso una approfondita analisi della letteratura. La stesura del lavoro deve seguire i convenzionali criteri espositivi previsti dal campo disciplinare psicologico; nel caso della realizzazione di un piano di ricerca, deve comprendere il reperimento dei soggetti e/o dei contesti da sottoporre a osservazione/intervento; la messa in atto di tutte le procedure che garantiscano l'adeguatezza etico/deontologica del progetto secondo le attuali norme di riferimento; la somministrazione delle prove o degli interventi previsti; l'analisi statistica dei dati,

l'interpretazione critica dei risultati e la loro collocazione all'interno del contesto teorico di riferimento. La tesi deve essere corredata di un'adeguata bibliografia redatta secondo i criteri convenzionali del campo disciplinare psicologico.

La tesi rappresenta il coronamento della formazione universitaria di uno/a studente/ssa, che con il lavoro realizzato deve dimostrare il livello di maturità raggiunto. La caratterizzazione personale del lavoro di tesi è pertanto necessaria sia per consentire allo/a studente/ssa di dimostrare la propria maturità, sia per mettere la Commissione di laurea in grado di esprimere una valutazione adeguata del lavoro presentato. Il carattere individuale della tesi non esclude che una ricerca su uno stesso argomento possa essere affrontata da più laureandi/e, ciascuno/a dei/delle quali si focalizza su uno specifico aspetto o analizza lo stesso tema con strumenti diversi.

La tesi può riguardare anche discipline non psicologiche presenti nei Corsi di studio coordinati dalla Scuola di Psicologia.

La tesi può essere redatta anche in lingua straniera preventivamente concordata con il/la relatore/trice e approvata dal Consiglio del Corso di studio. In questo caso la tesi dovrà contenere anche un breve riassunto in lingua italiana (art. 5, comma 2 del Regolamento Didattico del Corso di studio). La discussione potrà essere svolta in lingua straniera.

Articolo 3

Provvedimenti antiplagio, antifrode e per la riservatezza

È stretto dovere dello/a studente/ssa svolgere la tesi attraverso la propria personale elaborazione del tema prescelto, nel pieno rispetto delle norme che regolano il diritto d'autore e la proprietà delle opere d'ingegno di ogni livello (art. 28, comma 8 del Regolamento delle Carriere degli Studenti). Si ricorda che presentare come propri lavori in tutto o in parte copiati costituisce reato (legge n. 475/1925 modificata nel 1999). I testi e i siti internet, individuati in modo autonomo o suggeriti dal/la docente, come basi bibliografiche della tesi devono sempre essere adeguatamente citati, anche se presentati sotto forma di riassunto.

Articolo 4

La Commissione prove finali della Scuola di Psicologia

È istituita la Commissione prove finali della Scuola di Psicologia. Tale Commissione è composta di tre membri appartenenti ai tre Dipartimenti (DPG, DPSS, FISPPA) a cui afferiscono i Corsi di studio coordinati dalla Scuola di Psicologia. I membri della Commissione sono nominati dal Consiglio della Scuola su proposta dei Dipartimenti interessati. La Commissione svolge le seguenti funzioni: coordina le procedure di assegnazione del relatore della tesi; forma le Commissioni di esami di laurea; monitora l'andamento delle procedure di cui sopra e avanza proposte per il miglioramento delle medesime. Nello svolgimento dei propri compiti la Commissione si avvale della collaborazione della Segreteria Didattica della Scuola di Psicologia. La Commissione resta in carica tre anni, o comunque fino al termine del

mandato del/la Presidente del Consiglio della Scuola.

Articolo 5

Richiesta del/la relatore/trice

Possono svolgere il ruolo di relatore/trice della tesi:

- Professori/esse e ricercatori/trici afferenti ai Corsi di studio coordinati dalla Scuola di Psicologia;
- Professori/esse e ricercatori/trici di altri Dipartimenti/Atenei con responsabilità di insegnamento nei Corsi di studio coordinati dalla Scuola di Psicologia;
- titolari di contratto di insegnamento (fino alla scadenza del contratto); per questi/e docenti il numero massimo di laureandi/e è fissato a due per ogni anno di contratto.

I/le docenti titolari di contratto per attività integrativa non possono svolgere il ruolo di relatori/trici.

Nell'attività di supervisione, i/le relatori/trici possono avvalersi della collaborazione di correlatori/trici interni/e ed esterni/e all'Università, fino ad un massimo di due. La responsabilità dello svolgimento della tesi è comunque del/la relatore/trice che ne risponde in sede di presentazione e discussione della tesi. I nominativi dei/le correlatori/trici possono comparire sul frontespizio della tesi.

Articolo 6

La Commissione di laurea

Per le prove finali del Corso di studio, il/la Direttore/Direttrice di Dipartimento a cui afferisce il Corso stesso nomina una o più Commissioni di laurea magistrale costituite di almeno 5 docenti, (più due supplenti), fra i/le quali viene designato/a un/a Presidente (art. 10, comma 5 del Regolamento Didattico di Ateneo). Il/La Presidente deve essere un/a professore/ssa (di prima o di seconda fascia). I/le docenti che compongono la Commissione di laurea possono essere professori/esse di prima e seconda fascia o ricercatori/trici. I/le professori/esse a contratto e gli/le eventuali correlatori/trici esterni/e possono partecipare alla Commissione di laurea limitatamente alla discussione delle tesi in cui sono coinvolti/e.

La Commissione prove finali della Scuola di Psicologia (di cui all'art. 4 del presente Regolamento) provvede ad individuare, all'interno della Commissione di laurea magistrale, un/a secondo/a relatore/trice per ogni candidato/a.

Se in una stessa seduta di laurea sono previsti in calendario laureandi/e di più Corsi di studio coordinati dalla Scuola di Psicologia, ma afferenti a Dipartimenti diversi (DPG, DPSS, FISPPA), la Commissione è nominata dal/la Direttore/Direttrice di Dipartimento a cui afferisce il/la Presidente della Commissione stessa.

I/le docenti che hanno concluso il loro servizio presso l'Ateneo di Padova (per scadenza del contratto, pensionamento o trasferimento) non possono approvare i titoli delle tesi (via uniweb) (se la scadenza per la presentazione della domanda di laurea da parte degli/delle studenti/esse è successiva alla data di cessazione del servizio), né approvare le tesi stesse (via uniweb). Tali docenti dovranno individuare un/a collega strutturato/a che assumerà a tutti gli effetti il loro ruolo di relatore/trice. Possono invece comparire come correlatori/trici esterni/e (sul frontespizio della tesi) e in tale veste possono partecipare alle sedute delle Commissioni di laurea limitatamente alle discussioni delle tesi di cui sono correlatori/trici esterni/e. In caso di mancanza di disponibilità di altri docenti ad assumere il ruolo di relatore/trice, la Commissione prove finali provvederà ad assegnare d'ufficio il laureando/a ad altro/a docente del Corso di studio sulla base dell'area disciplinare di competenza e del numero di laureandi/e già in carico al/la docente.

Articolo 7

Sessioni di laurea magistrale

Per lo svolgimento delle prove finali delle lauree magistrali sono fissate sessioni opportunamente distribuite nell'arco dell'anno accademico, all'interno dei periodi fissati dal calendario accademico.

Prima dell'inizio di ogni anno accademico vengono comunicate le date dei periodi previsti per l'anno accademico imminente, consultabili sul sito della Scuola di Psicologia.

Per tali periodi tutti i/le docenti dei Corsi di studio coordinati dalla Scuola di Psicologia sono ritenuti/e a disposizione per la partecipazione alle Commissioni di laurea magistrale con funzioni di primo/a o di secondo/a relatore/trice o di componente. I/le docenti, tuttavia, sono tenuti/e a confermare di volta in volta la propria disponibilità alla Segreteria Didattica della Scuola, nei modi e nei termini indicati. In caso di non risposta alla richiesta di conferma della disponibilità entro i termini stabiliti, il/la docente potrà essere assegnato/a d'ufficio ad una o più Commissioni di laurea.

In caso di indisponibilità a partecipare alla seduta della Commissione di laurea da parte di un/a docente già designato/a, il/la docente deve collaborare attivamente affinché la sostituzione vada a buon fine. Dunque, il/la docente deve contattare il/la primo/a o il/la secondo/a supplente e, avuto conferma della disponibilità del/la supplente, comunicare alla Segreteria didattica della Scuola e al/la Presidente della Commissione la sostituzione.

I/le laureandi/e devono consegnare la documentazione necessaria per laurearsi, nei termini e nei modi stabiliti all'inizio di ogni anno accademico e illustrati nello scadenario delle sessioni di laurea magistrale reperibile sul sito della Scuola di Psicologia.

Il calendario delle sedute delle Commissioni è reso noto almeno 8 giorni prima

dell'inizio delle sedute stesse.

Dopo la pubblicazione del calendario delle sedute di laurea il/la laureando/a deve contattare, entro 3 giorni, il/la secondo/a relatore/trice che gli/le è stato assegnato.

Articolo 8

Criteri di valutazione

La prova finale si intende superata quando il/la candidato/a abbia ottenuto una votazione di almeno sessantasei centodecimi (art. 10, comma 5 del Regolamento Didattico di Ateneo).

Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi ed è così formato (art. 6, comma 2 del Regolamento Didattico del Corso di studio):

- a) dalla media ponderata (MP) dei voti v_i degli esami di cui all'art. 4, comma 1 del Regolamento didattico del Corso di studio, pesati per i relativi crediti (c_i), e rapportata ai centodecimi secondo la formula seguente:

$$MP = (\sum_i v_i c_i / \sum_i c_i) 110/30$$

- b) agli/alle studenti/studentesse che sostengono la prova finale entro il secondo anno di iscrizione regolare al Corso di studio, senza riconoscimento crediti da carriere pregresse, alla media ponderata arrotondata (fino a 0.5 per difetto, da 0.51 per eccesso) vengono aggiunti 2 punti;
- c) alla somma della media ponderata e dell'eventuale bonus per la regolarità della carriera (di cui al punto b) va aggiunto l'incremento/decremento di voto, pure espresso in centodecimi, conseguito nella prova finale secondo la seguente scala: 0-3 (sufficiente), 4-6 (buono) più di 6 (più che buono) (secondo quanto espresso dalla Commissione Didattica del 2 febbraio 2005 e dalla delibera del Consiglio di Facoltà del 25 marzo 2005).

I criteri di cui ai punti b) e c) devono essere deliberati dal Dipartimento di riferimento su proposta del Consiglio del Corso di studio.

Quando il/la candidato/a abbia ottenuto il voto massimo può essere attribuita la lode (art. 10, comma 5 del Regolamento Didattico di Ateneo e art. 6, comma 2 del Regolamento Didattico del Corso di studio). La lode è attribuita all'unanimità.

Articolo 9

La proclamazione

La proclamazione avviene subito dopo la discussione e la valutazione della tesi da parte della Commissione di laurea. Il titolo è conseguito dal/la laureando/a nella data in cui si svolge la seduta di laurea e la proclamazione.

Articolo 10

Norme transitorie

Il presente regolamento entra in vigore a partire dal secondo periodo di laurea dell'a.a. 2023/2024 e si applica, per quanto compatibile, alle coorti precedenti.

Per gli iscritti alle lauree specialistiche, ex DM 509, e alle lauree magistrali con ordinamenti precedenti si fa riferimento ai CFU specificati nei manifesti pubblicati sul sito della Scuola di Psicologia. Inoltre, fino all'a.a. 2010/2011 compreso, al voto di partenza (media ponderata) sono da aggiungere 0.50 punti per ogni lode.